STATUTO SOCIALE

# Art. 1 - Costituzione e scopi

1. E' costituita una associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale deno­minata "ASD ”.

 2. L'Associazione ha sede in xxxxxx all’indirizzo indicato dall’asseblea dei Soci.

3. L'Associazione ha per oggetto il sano sviluppo dell'individuo umano e del contesto sociale in cui vive, perseguito mediante l'esercizio e la promozione di attivita' sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla pratica INSERIRE LE DISCIPLINE PRATICATE . Essa ha inoltre per scopo la gestione di corsi e centri sportivi, anche per portatori di handicap fisici, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalita' e con la os­servanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire, tutto con l’osservanza ed in conformità alla L. 7 dicembre 2000 n. 383. Costituiscono quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affiliarsi entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive emanate ed emanande del Coni.

 L'Associazione inoltre curerà la didattica, la formazione e l’aggiornamento nell’attività sportiva dilettantistica personale individuale o a squadre dei Soci, anche attraverso corsi di formazione, stages e centri estivi o campus ludico sportivi. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione curerà inoltre il rapporto con l'ambiente e la sua conservazione. Essa potra' compiere ogni attività utile e/o strumentale al raggiungimento degli scopi sociali come ad esempio organizzare viaggi e soggiorni affini e stramentali all'attivita' di promozione sociale, sporti­va o culturale. Potra' inoltre compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterra' utile per gli scopi socia­li compreso contrarre mutui, chiedere finanziamenti ed accettare elargizioni o lasciti. Essa potra' inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilita' delle strutture sociali.

 4. L'Associazione Sportiva non ha fini di lucro ed e'  estranea  ad ogni questione politica,  religiosa e/o razziale.

# Art. 2 - Soci

 1. L'Associazione Sportiva e' costituita da "Soci" italiani  o  stranieri senza riguardo ad  appartenenze razziali o religiose.

 2. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assu­me  l'obbligo di osservare lo Statuto ed i  regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:

 a)  ad osservare, con lealta' e disciplina, le norme che regolano lo Sport;

 b) a partecipare alle attivita' ed alle manifestazioni sociali;

 c) a contribuire alle necessita' economiche  so­ciali;

 d)  a  non adire altre Autorita' che  non  siano quelle Sociali o Federali per la tutela dei propri dirit­ti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi  natura, connesse all'attivita' espletata nell'ambito della Associazione Sportiva.

 3. Il Socio puo' recedere dall'Associazione Sportiva dandone comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo. Per gli Atleti si osservano le disposizioni dei Regola­menti Federali relative al vincolo sociale.

 4. L'esclusione di un Socio per gravi motivi  deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dalla Assemblea dei Soci.

 5. I Soci si distinguono in:

 a) "Soci Fondatori";

 b) "Soci Benemeriti";

 c) "Soci Ordinari".

 6. Sono "Soci Fondatori" le persone che hanno par­tecipato alla costituzione dell'Associazione Sportiva.

 7. Sono "Soci Benemeriti" le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze  acqui­site nel campo dello Sport, della Cultura e delle Atti­vita'  pubbliche, nonche' per particolari servigi  resi all'Associazione stessa.

 8. Sono "Soci Ordinari" tutti gli altri.

9. Tutti i Soci sono eleggibili alle cariche sociali ed a tutti è garantito il diritto di voto in assemblea su qualsiasi argomento anche relativamente all'approvazione del bilancio ed alle nomine delle cariche sociali.

# Art. 3 - Mezzi Economici

 1.  L'Associazione Sportiva provvede al  consegui­mento dei suoi fini con i contributi dei Soci e di ter­zi e con le entrate delle manifestazioni e delle  quote sociali.

 2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno so­lare.  Il bilancio consuntivo, assieme  alla  relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'As­semblea dei Soci.

 3.  Gli eventuali avanzi di gestione, dovran­no essere destinati ad iniziative nel campo sportivo od assistenziale, oppure accantonati per spese future.

 4. La quota sociale è personale ed intrasmissibile a qualsiasi titolo.

Art. 4 - Organi Sociali.

 1. Gli Organi Sociali sono:

 a) l'Assemblea dei Soci;

 b) il Presidente;

 c) il Consiglio Direttivo.

 d) il Il Collegio dei Probiviri

e) gli Organi di controllo.

Art. 5 - Assemblea dei Soci.

 1.  L'Assemblea dei Soci e' il massimo Organo dell'Associazione Sportiva. Essa delibera soltanto  su­gli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

 2. l'Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta or­dinaria,  una volta all'anno, entro il 30 aprile, o qualora particolari esigenze lo richiedessero entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione  del Consiglio Direttivo ed entro il 30  giugno  del quadriennio olimpico per eleggere il Presidente ed  al­meno due Consiglieri.

 3.  L'assemblea  dei Soci si riunisce,  in  seduta straordinaria,  su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando  lo stesso lo ritenga necessario, o per  l'esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richie­sta scritta e motivata avanzata da un terzo dei "Soci".

 4.  L'Assemblea dei Soci e' indetta dal  Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale e nella struttu­ra sportiva, almeno venti giorni prima della data fis­sata e deve contenere l'indicazione della data, dell'o­ra e del luogo di svolgimanto e l'ordine del giorno dei lavori.

 5. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio non puo' rappresentare piu' di due  Soci. Non  possono partecipare all'Assemblea dei Soci coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o  sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali.

 6. L'Assemblea dei Soci e' valida in prima convo­cazione con la presenza della meta' dei Soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento  della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione  Spor­tiva e le modifiche allo Statuto Sociale occorre il vo­to favorevole della totalita' del Consiglio Direttivo.

Per elezioni alle cariche sociali e' sufficente la mag­gioranza relativa. In caso di parita' di voti nelle elezioni, si procedera' mediante ballottaggio.

 7. Presidente dell'Assemblea dei Soci e' il Presi­dente dell'Associazione Sportiva coadiuvato da un Segretario da lui designato.

# Art. 6 - Sanzioni disciplinari

 1.  A carico dei Soci che vengano meno  ai  doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta confor­me  ai principi della lealta', probita' e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti  sanzioni disciplinari:

 a) la deplorazione;

 b) la sospensione;

 c) la radiazione.

 2.  Le sanzioni disciplinari sono  deliberate  dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della ra­diazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei  So­ci. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere  comu­nicate a mezzo lettera raccomandata all’interessato, alle Federazioni, al CONI o agli Enti di promozione Sportiva.

# Art. 7 - Il Presidente

 1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associa­zione Sportiva dinanzi ai Soci ed ai terzi, ha la firma sociale e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

 2. Egli provvede alla direzione dell'Associazione Sportiva,  provvede, qualora il Consiglio Direttivo  lo ritenesse necessario, all'apertura di conti correnti bancari,  tutto in conformita' con le delibere  dell'As­semblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

 3.  In  caso di estrema urgenza e  necessita',  il Presidente puo' provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni  alla ratifica del Consiglio nella prima  successiva riunione  e comunque non oltre novanta giorni dalla  e­missione di provvedimenti.

 4.  In caso di assenza temporanea, puo'  delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi po­teri al Vice Presidente.

# Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

 1.  Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presi­dente che lo presiede, dal Vice Presidente e da  almeno un Segretario e/o Consigliere.

 2. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce  l'As­sociazione  Sportiva, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei Soci, delibera sull'attivita' da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione  dei bilanci, amministra il patrimonio e  le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i Regolamenti Sociali e puo' nominare Commissioni e Com­missari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini  sociali. Delibera in merito alle affiliazioni al CONI e/o ad altri Enti di promozione sottoponendo all’assemblea dei soci proposte di modifiche stautarie per la necessaria conformità degli Statuti. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e  necessita' dal Presidente.

 3. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal  Presidente oppure,  su  richiesta motivata della  maggioranza  dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

 4. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le  delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' di voti si abbandona il progetto, oppure in caso fosse questione di vitale importanza per l’Associazione, si procederà alla nomina in sede assembleare di un arbitro Socio.

 5.  Qualora nel Consiglio Direttivo  si  producano vacanze  per qualsiasi motivo, il  Consiglio Direttivo stesso  provvede a sostituire il Consigliere  venuto  a mancare, eventualmente per cooptazione dalle cariche tecniche. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

 6.  Nei casi di dimissioni del Presidente o  della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ri­mane in carica temporaneamente il Presidente per  l'or­dinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell'Assemblea dei Soci. Detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse  attri­buzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

 7. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvi i rimborsi in ragione delle cariche e mansioni ricoperte, i Consiglieri eletti non potranno ricoprire cariche amministrative in altre società o enti nell’ambito delle medesime discipline sportive.

Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri

 1. Il Collegio dei Probiviri, qualora eletto dall’assemblea dei soci a seguito di richiesta di uno o più Soci, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge fra i suoi membri effettivi il Presidente, dura in carica quattro anni e delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile.

 2. Al Collegio dei Probiviri, indipendentemente dal numero delle parti,sono affidate tutte le controversie tra

l’associazione e gli associati, e tra gli associati medesimi, ivi comprese le questioni statutarie.

 3. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al Collegio dei Probiviri, in relazione alle

attività dell’associazione.

 4. Il Collegio delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente

statuto e provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati.

 5. Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri per le

questioni di rispettiva competenza.

 6. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di attribuzioni e competenze di tali organi, potrà fornire indicazioni e

raccomandazioni al Consiglio Direttivo e all’assemblea al fine di garantire l’attuazione dello Statuto.

 7. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto verbale.

Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza de Consiglio Direttivo.

# Art. 10 - Organi di controllo gestionale

1. In caso di gravi irregolarità gestionale o di funzionamento riscontrate e riconosciute dall’assemblea dei soci, su richiesta dei Soci stessi, verrà nominata una commissione tecnica formata da 2 direttori tecnici nominati dall’assemblea dei soci stessa per verificare le misure necessarie a fronteggiare e gestire la crisi.

2. In caso di sospette gravi irregolarità contabili sulle quali l’assemblea dei soci ritenga di dover effettuare verifiche, la stessa provvederà a nominare un Collegio di Sindaci composto di due membri con compiti di verifica contabile ed al quale il Consiglio Direttivo sottoporrà le proprie decisioni per ratificarne la correttezza.

# Art. 11 - Disposizioni Finali

 1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum previsto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, socio culturali nei modi di legge.

 2. Per tutto quanto non contemplato nel presente Sta­tuto Sociale vigono, se applicabili, le norme stabilite dalle leggi vigenti.

 I Soci comparenti